

COMUNE DI CASSINE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

PERIODO 1.1.2023 - 31.12.2025

INDICE

- ART. 1 – Oggetto della concessione
- ART. 2 – Osservanza delle leggi e regolamento
- ART. 3 – Durata della concessione
- ART. 4 – Corrispettivo del servizio
- ART. 5 – Cauzione
- ART. 6 – Variazioni di tariffa
- ART. 7 – Carattere del servizio
- ART. 8 – Obblighi del Concessionario
- ART. 9 – Impianti delle pubbliche affissioni
- ART. 10 – Attuazione del servizio
- ART. 11 – Obblighi del Comune
- ART. 12 – Personale
- ART. 13 – Recapito del Concessionario
- ART. 14 – Responsabilità del concessionario
- ART. 15 – Vigilanza e controllo
- ART. 16 – Gestione contabile
- ART. 17 – Servizi gratuiti e riduzioni
- ART. 18 – Penalità
- ART. 19 – Risoluzione del contratto di concessione
- ART. 20 – Divieti
- ART. 21 – Gestione del servizio
- ART. 22 – Spese contrattuali
- ART. 23 – Controversie
- ART. 24 – Rinvio

ARTICOLO 1 – Oggetto della Concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e l'attività di riscossione volontaria e coattiva nel territorio del Comune di Cassine del Canone Unico per l'esposizione pubblicitaria come previsto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 commi da 816 a 828.

2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti.

La concessione comprende tutte le attività gestionali necessarie, comprese le prestazioni connesse, per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto.

ARTICOLO 2 – Osservanza delle leggi e regolamento

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni regolate dalla L. 160/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali allorché aggiornati in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3 – Durata della Concessione

1. La concessione ha la durata di anni 3 (tre), naturali successivi e continuativi, decorrenti dal 01.01.2023 o, in alternativa, se l'aggiudicazione è successiva alla predetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto, e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

2. Il Concessionario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

4. Resta ferma la facoltà per l'Ente di disporre con provvedimento motivato l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 d.lgs. n. 163/2006 e 302 DPR n. 207/2010. Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative di abolizione delle entrate oggetto della concessione, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo amichevole.

E' ammessa la ripetizione e/o la proroga del servizio se previsto dalle norme di legge.

ARTICOLO 4 – Corrispettivo del Servizio

Per la gestione del servizio di cui all'art. 1 il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone fisso annuo netto nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Detto canone dovrà essere versato alla tesoreria comunale in quattro rate uguali trimestrali posticipate scadenti entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Gli eventuali ritardi comportano l'applicazione degli interessi, al saggio legale vigente, sulle somme non versate, che possono essere recuperate dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910 n. 639.

Qualora durante la concessione si dovessero apportare variazioni alle tariffe superiori al 10%, il canone fisso dovrà essere raggugliato in misura proporzionale, di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Tutte le spese di qualsivoglia natura, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie, nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.

L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio posto a base di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune in forza di contratti differenti, fatta eccezione per le

prestazioni di pubbliche affissioni, che presentano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti comunali.

Articolo 5 Cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati nell'art. 1, il Concessionario è tenuto a prestare, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva, costituita a norma di legge nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento delle penali eventualmente comminate. Il deposito cauzionale deve avere validità pari a tutta la durata della concessione e sarà svincolato alla scadenza della concessione. La cauzione è prestata a garanzia: del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune; dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

Il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione si intenderà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili.

Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

L'importo della cauzione definitiva s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

Articolo 6 Variazioni di tariffa

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla Legge. Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte dalla Legge. Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.

Articolo 7 Carattere del servizio

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione possono essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio. Il Concessionario subentra in tutte le posizioni del concessionario precedente.

Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea posta alle dipendenze della concessionaria e munita di procura, che non versi nei casi di incompatibilità previsti

dalla legge. La stessa dovrà svolgere mansioni di Funzionario Responsabile ai sensi di legge, nonché espletare funzioni di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell'intera gestione. Il Concessionario può nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del soggetto di cui al precedente comma, ma solo su consenso espresso dallo stesso.

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

La gestione del servizio è affidata in concessione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 8 Obblighi del Concessionario

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare la L. 160/2019 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di canone unico per esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni;
- b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe del Canone unico deliberate dal Comune;
- c) a organizzare e gestire il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta e tempestiva esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che devono essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale;
- e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli sono richiesti;
- f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- g) ad assicurare un monitoraggio continuo, avvalendosi di proprio personale, sulle esposizioni pubblicitarie esistenti sul territorio comunale, ai fini del controllo del versamento del canone unico per esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni. Il Concessionario risponde nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti in conseguenza di negligenza o mancanza di controllo del medesimo concessionario;
- h) a effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- i) ad essere immediatamente reperibile a mezzo recapito telefonico, e-mail, fax dall'Amministrazione e ad essere reperibile dall'utenza negli orari di apertura al pubblico concordati con l'Amministrazione;
- j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, (Statuto dei contribuenti e s.m.i) informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- k) a trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indica nella richiesta;
- l) a mettere a disposizione degli utenti/contribuenti la modulistica necessaria attraverso pubblicazione sul sito web dell'Ente. A tal fine il concessionario deve coordinarsi con l'organo dell'Ente competente per le pubblicazioni sul sito web dell'Ente;
- m) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione online sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione dei dati statistici. I programmi informatici devono quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffe. Tale banca dati deve essere messa a disposizione dell'Ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali, inoltre, allo scadere della Concessione deve essere consegnata al Comune concedente senza onere alcuno per quest'ultimo;
- n) curare il contenzioso e l'attività di riscossione coattiva dell'entrata affidata;

- o) al termine del contratto di concessione, a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione;
- p) a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;
- q) a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato in modo diligente e da garantirne il miglior funzionamento.

Il concessionario può essere soggetto passivo al pari dell'Amministrazione comunale nel processo tributario. Davanti alle Commissioni tributarie può farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati con obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9 Impianti delle Pubbliche Affissioni

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvede ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Prima dell'inizio del servizio, il Responsabile del Servizio, in contraddittorio con il concessionario provvede ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, di cui viene redatto verbale contenente:

- a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
- b) dimensioni;
- c) stato di conservazione;
- d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.).

Il verbale, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, costituisce a tutti gli effetti verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

Il concessionario deve assicurare un'accurata e costante manutenzione ordinaria degli impianti necessaria a garantirne la conservazione, funzionalità e l'uso.

Tutti gli ulteriori impianti eventualmente installati a spese del Concessionario sono di proprietà dell'Ente senza alcun onere a carico dell'Ente stesso. In caso di decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal concessionario sono di proprietà dell'Ente senza alcun onere a carico dello stesso. E' a carico del concessionario l'eventuale canone in favore dei privati per l'installazione di mezzi pubblicitari su facciate o altri spazi di proprietà privata. Alcun canone è a carico del concessionario per gli impianti installati sugli edifici di proprietà comunale o collocati sul suolo pubblico.

Il concessionario non può installare nuovi impianti su edifici aventi carattere storico o su quelli individuati dall'Ente a suo insindacabile giudizio. Sui predetti edifici non è possibile alcuna pubblicità o affissione.

Il Concessionario deve provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, addebitando ai trasgressori le spese sostenute per la rimozione. Deve, inoltre, provvedere alla copertura dei manifesti che durante le consultazioni elettorali o referendarie siano collocati al di fuori degli appositi spazi assegnati.

Articolo 10 Attuazione del servizio

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Comune vigilerà ed effettuerà i dovuti controlli affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dalla vigente legislazione e recepite.

I reclami dei committenti dovranno essere presi in considerazione e ritenuti validi, ove legittimamente prodotti entro la scadenza del periodo di commissione.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti e avvisi comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi di legge e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal citato decreto.

Articolo 11 Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario, in ordine a ciascun servizio, copia del regolamento comunale, della deliberazione di determinazione delle tariffe ed eventuale altra documentazione;

Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.

Articolo 12 Personale

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione deve segnalare al Comune i nominativi del personale incaricato per l'espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della Direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.

Tutto il personale della ditta concessionaria deve essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune; la Ditta Concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, può essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale, se non quelli previsti dalla legge.

I dipendenti del Concessionario devono essere dotati di tessera di riconoscimento.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il personale impiegato presso l'Ufficio sito presso la sede del Comune di cui all'art. 13 del presente capitolato deve essere professionalmente preparato a rispondere ai quesiti ed a soddisfare le esigenze dei contribuenti/utenti. A tal fine deve essere sottoposto ad aggiornamenti periodici a cura ed onere del Concessionario.

Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza e del pubblico in genere, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano gravi motivi che a proprio insindacabile giudizio rendano necessaria la sostituzione.

Il concessionario provvede alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 13 Recapito del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza di apposito personale in un ufficio/locale, di agevole accesso per l'utenza e a disposizione dei contribuenti del Comune per tutte le richieste e comunicazioni inerenti il servizio in concessione, che riceva almeno per cinque giorni settimanali e per non meno di tre ore giornaliere, situato nel territorio del Comune di Cassine. L'orario in cui il personale incaricato riceve il pubblico dovrà essere comunicato al Comune ed esposto presso il luogo indicato dal concessionario.

Articolo 14 Responsabilità del concessionario

Il Concessionario dall'inizio della gestione è responsabile del servizio e subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dai regolamenti comunali. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, ovvero da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti sia per qualunque causa dipendente inerente l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dalla propria attività di gestione della concessione assunta.

Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione. A tal proposito, su richiesta, dovrà fornire idonea documentazione.

Articolo 15 Vigilanza e controllo

L'Amministrazione comunale ha il potere, a mezzo di propri organi, di esercitare ogni forma di vigilanza, di controllo e di esame degli atti relativi alla gestione del servizio. Il Concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Articolo. 16 Gestione contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse devono essere osservate puntualmente le disposizioni previste dalla Legge. Inoltre, entro il 30 gennaio dell'anno successivo il concessionario presenta il rendiconto generale della gestione riferita al periodo d'imposta chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità di cui all'art. 233 del Decreto L.vo 267/2000.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio deve essere conservata, dal Concessionario, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'Ente concedente intende eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Articolo 17 Servizi gratuiti e riduzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti e avvisi Comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi di Legge e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale vigente.

Articolo 18 Penalità

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal regolamento comunale e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla concessione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del responsabile dell'area finanziaria o tributaria, che vanno da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille), secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione e notificata al Concessionario.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione Comunale si rivale sulla cauzione che conseguentemente deve essere reintegrata dal Concessionario.

Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata da parte del Comune una sistematicità delle inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una "sistematicità delle inadempienze") l'Amministrazione Comunale considererà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 19, e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle Finanze ai fini dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del DM 11.9.2000, n. 289 e s.m.i.

Articolo 19 Risoluzione del contratto di concessione

Il Comune può risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto nei casi previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui la Ditta commetta una o più delle seguenti violazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta concessionaria rimaste inevase, nonostante formali contestazioni del Comune;
- non versi o versi con ritardo, per più di una volta nell'arco dell'anno, le somme dovute alle prescritte scadenze;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- abbandono del servizio da parte della Ditta concessionaria;
- qualora la Ditta concessionaria sia dichiarata fallita;
- qualora la Ditta concessionaria ceda a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
- in caso di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplato nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione della concessione

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'Ente escute la cauzione definitiva. Sono a carico del concessionario ogni voce di spesa che l'Ente deve sostenere in conseguenza della risoluzione. In caso di risoluzione, il Comune può assumere direttamente la gestione del servizio ed ha diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio per garantire la continuità dello stesso. La concessione si intende risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative che determinino la cessazione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.

Articolo 20 Divieti

Non è consentita la cessione del presente contratto ed è vietata la sub concessione del servizio. In caso di violazione, si verificherà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le notizie acquisite nell'ambito della concessione dell'incarico non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate dal concessionario o da chiunque altro per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni, non riferite ad anni compresi nella durata della concessione, successivamente alla scadenza della concessione medesima. Nel caso in cui si verificano versamenti sui conti intestati al concessionario riferiti ad annualità non competenti allo stesso, quest'ultimo è obbligato a riversare tali somme alla Tesoreria Comunale entro cinque giorni dalla data di incasso, dandone immediata e dettagliata comunicazione al Comune.

Articolo 21 Gestione del Servizio

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì

consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informatici devono quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e o tariffe. La gestione deve essere conforme al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e alla vigente normativa.

Articolo 22 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23 Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dei servizi in concessione è competente il Foro di Alessandria

Articolo 24 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme generali del Codice Civile nonché tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari.